

Circolare n. 20
del 25/06/2015 FC-fa

Ambiente

Legge 22/05/2015, n.
68.

Nuovi reati contro
l'ambiente.

Seconda parte.

Facendo seguito alla precedente circolare del Servizio 19/2015, di seguito, in sintesi il focus su alcune delle novità introdotte della Legge 22/05/2015, n. 68, "Nuovi reati contro l'ambiente".

Nuove circostanze aggravanti speciali sono previste per la commissione dei nuovi delitti contro l'ambiente in forma associativa.

a) Art. 452-octies, comma 1: sono aumentate fino a un terzo le pene previste dall'art. 416 del codice penale, quando l'associazione a delinquere è diretta, in via esclusiva o concorrente, alla commissione di un delitto ambientale.

b) Art. 452-octies, comma 2: sono aumentate fino a un terzo le pene previste dall'art. 416-bis del codice penale, quando l'associazione mafiosa è finalizzata a commettere un delitto ambientale, ovvero "all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale"

c) Art. 452-octies, comma 3: le pene sono ulteriormente aumentate da un terzo alla metà, quando l'associazione, tanto comune quanto mafiosa, include pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

d) Una specifica aggravante ambientale è poi disciplinata dall'art. 452-novies: "Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato D.Lgs. n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo.

In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio".

e) L'art. 452-decies disciplina il cosiddetto **ravvedimento operoso**, prevedendo una diminuzione dalla metà ai due terzi delle pene nei confronti di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi; mentre le pene sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della

dichiarazione di apertura del dibattito di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.

Le ultime tre disposizioni del nuovo **Titolo VI-bis del codice penale (art. 452-undecies, art. 452-duodecies, art. 452-terdecies)** dispongono, rispettivamente:

la confisca obbligatoria delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato;

il ripristino dello stato dei luoghi, con spese a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolvenza del primo; la pena della reclusione (da uno a quattro anni) e multa da euro 20.000 a euro 80.000 per l'omessa bonifica.

In tema di responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, all'art. 25-undecies, comma 1 del D. Lgs. 231/2001 sono introdotte specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione del delitto di inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote), di disastro ambientale (da 400 a 800 quote) e di associazione a delinquere (comune e mafiosa) aggravata (da 300 a 1.000 quote), per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (da 250 a 600 quote).

Viene inoltre introdotta nel **Codice dell'Ambiente** la **Parte settima**, recante la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, costituita da 7 nuovi articoli (artt. da 318-bis a 318-octies).

Più specificamente le disposizioni della nuova Parte settima si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Per completezza di informazione, di seguito il link alla pagina web della Gazzetta Ufficiale, per la consultazione del testo completo della Legge 22/05/2015, n. 68:

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/05/28/15G00082/sq>